



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, concernente, tra l'altro, misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che, all'art. 3, disciplina procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 236, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", così come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto il decreto ministeriale 1 agosto 2012, n. 158, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura di n. 1268 posti nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto, conferibili con decorrenza 01/01/2009;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2012, n. 176, così come modificato dai decreti ministeriali 25 ottobre 2012, n. 195, 27 novembre 2012, n. 208, 19 febbraio 2013, n. 11 e 4 luglio 2013, n. 408, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 158;

Vista la nota del 20 settembre 2013 n. 29402, con il quale il Direttore Centrale per la Formazione ha comunicato che il materiale didattico delle materie del corso di formazione per il passaggio alla qualifica a Capo squadra decorrenza 01.01.2009 è disponibile sulla piattaforma e-learning all'indirizzo <http://elearning1.dipvuf.it>;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Visto il Decreto del Direttore Centrale per la Formazione dell'1 ottobre 2013, n. 112 - adottato ai sensi dell'art.7, comma 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n.236 - del corso di formazione professionale di cui all'art.12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 così come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 20 giugno 2012, n. 79 convertito in legge n.131 del 7 agosto 2012;

Vista la nota del Capo Dipartimento del Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 24 giugno 2013 n. 3708;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame finale ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n. 236 e successive modificazioni;

Decreta

Art.1

Esame di fine corso

1. L'esame finale del corso di formazione professionale del concorso di cui alle premesse si svolgerà il giorno 8 novembre 2013 alle h. 9.00, presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi.
2. L'esame finale di cui al precedente comma 1 consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla) avente per oggetto le materie ed il programma didattico del corso.
3. Saranno somministrate 30 domande a risposta multipla, predisposte dalla Commissione di cui al successivo articolo 3, e la durata dell'esame sarà di 40 minuti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 2

Prova orale suppletiva

1. I concorrenti che parteciperanno alla prova di esame mediante domande a risposta multipla e che riporteranno un punteggio inferiore a 21 saranno ammessi a sostenere a loro istanza una prova orale suppletiva sulle stesse materie oggetto del corso con le modalità e calendario fissati dalla Commissione di concorso.
2. Ai concorrenti sottoposti alla prova orale suppletiva non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 21.

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova finale di cui all'art. 1 e della prova suppletiva di cui all'art. 2, è la Commissione nominata con decreto ministeriale del 19 settembre 2012, n. 176 così come modificato dai decreti ministeriali 25 ottobre 2012, n. 195, 27 novembre 2012, n. 208, 19 febbraio 2013, n. 11 e 4 luglio 2013, n. 408.

IL DIRETTORE CENTRALE

Preziotti